



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000336/of - Circ. n. 226
Belluno, 23/07/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: Coronavirus: Pubblicata in Gazzetta la Legge di conversione del D.L. Rilancio.

Cari colleghe e colleghi,

si illustrano le novità di interesse per i Farmacisti introdotte dalla L. 76/2020 di conversione del “Decreto Rilancio” (all. 1), in vigore dal 19 luglio 2020.

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020 il testo verrà ripubblicato corredato delle relative note.

La presente legge abroga il D.L. 52/2020, in materia di trattamento e integrazione salariale, reddito di cittadinanza ed emersione dei rapporti di lavoro.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto 52/2020.

SALUTE E SICUREZZA

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

Nell’ottica di un rafforzamento del SSN, le Regioni e le province autonome sono tenute, qualora non lo abbiano già fatto, a implementare ed indirizzare, i servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI). Vengono istituite le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Più in particolare le Regioni e le Province autonome sono tenute alla costituzione di reti fra laboratori di microbiologia, individuando un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito di indicare, in collegamento con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e ai fini dell'accreditamento regionale, i laboratori di microbiologia pubblici e privati idonei a far parte delle predette reti.

I laboratori di microbiologia così individuati sono tenuti a trasmettere i referti positivi dei test molecolari (tamponi) per infezione da SARSCoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le Regioni e le Province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'ISS, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza epidemiologica

integrata del COVID-19, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo della Protezione civile.

E' prevista la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020- 2021, di strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, nonché progetti (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di continuità. Per l'intervento sono stanziati 25 milioni di euro con differenti autorizzazioni di spesa per il 2020 e il 2021.

Articolo 2 comma 6 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19)

Le Regioni e le Province autonome vengono anche autorizzate ad incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico, e possono altresì riconoscere agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro.

Articolo 3 bis ((Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi))

Viene estesa anche ai Farmacisti specializzandi (oltre che agli odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi) la possibilità- fino ad ora prevista per i medici e veterinari in formazione specialistica - di partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso, con la conseguente formazione di una graduatoria separata; la possibilità, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, per i soggetti utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, di assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) prima del conseguimento del titolo di formazione specialistica, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del medesimo titolo, a tempo indeterminato (nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale).

Articolo 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, con riferimento alla generalità delle pubbliche amministrazioni, differisce al 31 dicembre 2020 il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle procedure concorsuali riservate. Si opera inoltre un intervento di coordinamento, inteso a chiarire che il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità per le citate assunzioni concerne anche il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

Il comma 1 stabilisce che i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del D.Lgs. 502/1992 e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge n. 244 del 2007, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari, di cui alla legge n. 3 del 2018, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Articolo 8 (Proroga validità ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

In merito alla proroga della validità delle ricette limitative, si ribadisce quanto esposto nella precedenti circolari federali. In particolare, l'art. 8 ha disposto, per il periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del D.Lgs. 219/2006, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la proroga della validità della ricetta per una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza. In caso di ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei citati medicinali, a partire dal 19 maggio 2020, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014.

Tuttavia, tale proroga automatica della ricetta non si applica nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con i suddetti medicinali preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole Regioni e dalle Province autonome. Tali disposizioni si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.

In questo modo, si vogliono agevolare il più possibile i pazienti in questo periodo di emergenza e, ove possibile, limitare, in particolare, l'esposizione di questi ultimi a possibile contagio dovuto all'accesso alle strutture ospedaliere/specialisti per il rinnovo delle ricette.

In sede di conversione del decreto sono stati aggiunti i commi 5-bis e 5-ter.

Il comma 5.bis prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2020, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, per il tramite delle farmacie aperte al pubblico (DPC), i medicinali ordinariamente distribuiti ai cittadini direttamente dalle strutture ospedaliere e dalle ASL, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

Il comma 5-ter stabilisce, invece, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in oggetto, l'AIFA, con propria determina, individui l'elenco dei medicinali classificati in fascia A erogati in regime ospedaliero, soggetti a prescrizione medica limitativa o non ripetibile, anche se sottoposti a Piano Terapeutico, per i quali può essere prorogata, ai sensi dell'articolo 8 in esame, la validità della ricetta, al fine di consentire l'applicazione per essi del nuovo regime di distribuzione dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta, previsto per il periodo della durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 9 (Proroga piani terapeutici)

Non ha subito modificazioni l'art. 9 del Decreto che, per i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, prevede una proroga per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Articolo 10 comma 1 lett. a) (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

Confermato a tutti gli esercenti le professioni sanitarie - e, quindi, anche ai familiari dei Farmacisti - il Fondo di solidarietà per i familiari di vittime del Covid-19, che, durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

Articolo 11 (Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)

Con riferimento al potenziamento e rafforzamento del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e del Dossier Farmaceutico, si estende la definizione di FSE (art. 12, commi 1 e 3 D.L. 179/2012) a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. Ciò, al fine di potenziare l'efficacia degli obiettivi di cui al FSE, attraverso la maggior esaustività delle informazioni dello stesso.

Si prevede l'estensione dei soggetti abilitati ad alimentare il FSE in maniera continuativa e tempestiva, includendo tutti gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi.

La lettera h) dell'art. 11 permette un potenziamento del FSE e del dossier farmaceutico (art. 12, comma 15-septies, D.L. n. 179/2012), rendendo disponibili i dati risultanti negli archivi del Sistema Tessera sanitaria relativi anche ai piani terapeutici, alle ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, nonché ai dati relativi a prestazioni erogate per la dichiarazione dei redditi precompilata e, per effetto delle nuove disposizioni

in materia fiscale (artt. 10-bis e 17 del DL n. 119/2018), dei dati trasmessi anche per la fatturazione elettronica dei corrispettivi telematici delle spese sanitarie, le cui modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, nonché di trattamento per le sole finalità del FSE dei dati relativi in particolare alla prestazione erogata e al relativo referto, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo del numero 3) del comma 15-ter del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati. Si deduce, quindi, che potrebbero essere inseriti anche i dati degli acquisti dei farmaci senza ricetta e non si esclude che anche i referti delle prestazioni sanitarie effettuate in farmacia potranno alimentare il FSE.

La lettera d) dell'art. 11 dispone l'eliminazione del consenso da parte del cittadino all'alimentazione del FSE (art. 12, comma 3-bis D.L. n. 179/2012), fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei professionisti sanitari è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell'assistito ai sensi del comma 5 dell'art. 12 D.L. 179/2012. Il consenso, quindi, resta necessario per la consultazione del medesimo Fascicolo. Questa norma impatterà sulla sperimentazione dei servizi di farmacia di comunità e sui relativi cronoprogrammi. In tal senso, si prevede, inoltre, (lettera g) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revocche e dell'Indice Nazionale dei documenti del FSE, entrambi associati all'Anagrafe degli assistiti (ANA).

Alla lettera f) è stabilita, invece, l'estensione delle funzioni "in sussidiarietà" dell'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI) (comma 15-ter, numero 3), a supporto delle Regioni "in ritardo", anche per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell'art. 44 del Codice dell'amministrazione digitale. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo di cui al numero 3) del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del medesimo numero 3) del comma 15-ter) prevede le funzionalità e i servizi "in sussidiarietà" per le Regioni che ne fanno richiesta.

Le lettere b) e g) potenziano l'INI (comma 15-ter, numeri 4-bis, 4-ter, 4-quater), per il trattamento, in conformità del parere del Garante per la protezione dei dati personali, anche delle necessarie informazioni inerenti alle deleghe (es. dei minori), alla gestione dell'indice dei FSE a livello nazionale (per l'ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e al portale nazionale FSE. Con riferimento al Portale Nazionale FSE, si tratta di intervento volto a garantire all'assistito continuità nell'accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una Regione diversa, come indicato all'art. 10 del DM 4/8/2017 e successive modificazioni.

Un'accelerazione dell'alimentazione del FSE è sancita nella lettera i), attraverso (art. 12, comma 15-octies, D.L. n. 179/2012) la pubblicazione sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti (definiti con i decreti attuativi del comma 7 dell'art. 12 DL 179/2012) da inserire nel FSE. Ulteriore accelerazione è prevista con l'introduzione dell'art. 12, comma 15-novies, D.L. n. 179/2012, mediante l'alimentazione del FSE con i dati già disponibili della donazione degli organi e tessuti, vaccinazioni e prenotazioni mediante Cup. Il previsto decreto dovrà definire le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché dei livelli di accesso.

Si segnala che sul sito del Garante della Privacy è stata pubblicata una infografica sulle novità del FSE, consultabile al seguente collegamento ipertestuale <https://www.garanteprivacy.it/temi/fse>

Articolo 11-bis (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

Viene modificata la disciplina relativa a eventuali conflitti di interessi nell'ambito della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.

Articolo 16-bis (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19)

L'articolo prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 (assunzioni per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo e previa prova di idoneità), al coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti di medici, operatori sanitari, infermieri, Farmacisti, operatori socio-sanitari nonché di lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invaldità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Articolo 66-bis. (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Viene modificata la disciplina transitoria sulla validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, con riferimento all'importazione - e alla conseguente immissione in commercio - di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti. Resta invece immutata la disciplina transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli in oggetto prodotti, sempre in deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia.

Nello specifico, i commi 2 e 3 stabiliscono che per le mascherine chirurgiche e per i DPI i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da due comitati tecnici composti, l'uno, da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, l'altro, da un rappresentante dell'INAIL, che lo presiede, ed entrambi da un rappresentante designato dalle Regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di ACCREDIA. Il supporto amministrativo ai comitati è assicurato rispettivamente dall'ISS e dall'INAIL. Ai componenti dei comitati tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4 dispone che le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi

di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati da ACCREDIA, nonché delle Università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai citati comitati, che supportano l'attività delle Regioni.

Il comma 5 conferma le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

Il comma 6 reca disposizioni di coordinamento relative all'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020 per renderlo maggiormente coerente con i suddetti commi.

Il comma 7 conferma l'efficacia, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di quanto disposto dall'articolo 5-bis del D.L. 18/2020.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

La norma interviene sull'art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti.

Articolo 26, comma 2-bis (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

È stato inserito il comma 2-bis che stabilisce che possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo Patrimonio PMI anche le società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del "decreto Rilancio".

Articolo 26-ter (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)

Il comma 1 prevede l'applicazione delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 D.L. 18/2020 (divieto di revoca, proroga e sospensione pagamento rate fino al 30 settembre 2020 per aperture di credito, prestiti e mutui; inoltre è prevista la garanzia del Fondo di garanzia PMI) anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del D.L. 174/2012, dell'articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del D.L. 43/2013 (si tratta, per tutte le disposizioni indicate, di finanziamenti assistiti da garanzia in relazione al sisma del 2012 in Emilia Romagna), e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del D.L. 8/2017 (finanziamenti assistiti da garanzia in relazione ai sismi in Centro Italia del 2016-2017).

Articolo 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

L'articolo in commento riconosce, al comma 1, un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, quindi anche per le farmacie e parafarmacie, nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai citati contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Ai sensi del comma 2 il citato credito d'imposta spetta invece nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis con il quale si dispone che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 mln di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.

L'ammontare del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dei precedenti commi, è commisurato, secondo il comma 5, all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ai locatari il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Sempre durante l'esame parlamentare è stato novellato il comma in argomento, aggiungendo un periodo con il quale si riconosce il credito d'imposta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID19.

Con il nuovo comma 5-bis si prevede che, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Il comma 6 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); inoltre non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis dell'articolo in commento.

Il comma 7 dispone che non trovano applicazione né il limite generale né il limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta.

Il comma 8 esclude la cumulabilità del credito d'imposta in argomento con quello disciplinato dall'articolo 65 del DL n. 18 del 2020 (Credito d'imposta per botteghe e negozi), riconosciuto per le medesime spese sostenute a titolo di canoni di locazione.

Il comma 9 prevede che le disposizioni dell'articolo in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863 - final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.
Articolo 30 bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

È istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito.

Articolo 51-bis. (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo posticipa ai bilanci relativi al 2021 l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con le modifiche in esame, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo viene pertanto prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Per le modifiche apportate al D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, si fa seguito alle circolari federali nn. 12057 del 19 marzo 2020 e 12215 del 6 maggio 2020.

Articoli 68-71 in materia di cassa integrazione

Tali articoli riguardano la proroga della cassa integrazione concessa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e un programma di ampliamento della durata massima di 9 settimane prevista originariamente dal D.L. 18/2020 in relazione ai datori di lavoro che progressivamente esauriscono la durata massima fino a ulteriori 9 settimane rispetto alle 9 previste dal decreto citato, nonché l'ulteriore allungamento del periodo di fruizione in relazione alla decorrenza del periodo di inizio o prolungamento della durata.

Per quanto riguarda le ultime 9 settimane inserite dal Decreto Rilancio, queste possono essere utilizzate tutte assieme, eliminando lo stacco previsto originariamente e che le divideva in due tranches. Nella prima versione del decreto, infatti, le prime 5 settimane erano utilizzabili fino al 31 agosto, mentre per le restanti 4 settimane bisognava attendere il 1° settembre. L'unica condizione prevista è che l'azienda abbia fruito di tutte le prime 14 settimane di Cassa integrazione (CIG) per motivi Covid (9 del Cura Italia + 5 del dl Rilancio).

Per quanto riguarda i beneficiari, invece, il decreto prevede l'estensione della concessione della CIG ai lavoratori assunti alla data del 25 marzo 2020 (confermando che il beneficio è riconosciuto anche in assenza di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni), al posto del 23 febbraio (data prevista dal Cura Italia). Adesso, quindi, il termine di riferimento per le nuove concessioni di CIG diventa il 25 marzo.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande per la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e per l'assegno ordinario, il decreto Rilancio ne riduce i termini, disponendo che le richieste debbano essere presentate - a pena di decadenza - entro la fine del mese successivo (e non più del quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per motivi legati al Covid. In particolare nel corso dell'esame in Parlamento, è stato disposto che in recepimento di quanto disposto dal decreto 52/2020, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (ossia al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 52-2020) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio della domanda.

Le domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 15 luglio 2020 (come disposto nel corso dell'esame della Camera e confermato poi dal Senato, invece del 31 maggio prima previsto).

In sede di conversione, inoltre, è stata eliminata la previsione che disponeva che, se la domanda è presentata dopo la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non poteva aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

È stato recepito quanto previsto dal D.L. 52/2020 che introduce una procedura per la ripresentazione delle domande in caso di errori. Adesso, quindi, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto (o con errori che ne hanno impedito l'accettazione), possono presentare domande nelle modalità corrette, purchè lo facciano entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore. La presentazione della domanda si considera comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

Anche per la Cassa integrazione in deroga (CIGD) le settimane di integrazione salariale sono in tutto 18 (9 del Cura Italia e 9 del dl Rilancio), fruibili con le stesse modalità previste per la CIGO e per l'assegno ordinario. Anche per quanto riguarda i beneficiari (assunzione al 25 marzo), la disciplina che si applica alla CIGD è la stessa di quella prevista per la CIGO. Discorso analogo per le tempistiche.

Si ricorda che, per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo con i sindacati, che può essere concluso anche in via telematica.

Oltre ad estendere il periodo di fruizione della CIGD, però, il dl Rilancio semplifica anche le procedure di accesso e concessione dell'indennità. Il decreto, infatti, porta a compimento la transizione dell'istituto della CIGD adottato nel corso della crisi da Covid-19, trasformandolo da intervento storicamente concepito come strumento di carattere territoriale (connesso cioè a crisi emergenziali regionali e basato, quindi, su

esigenze di intervento che emergevano nei territori), a strumento di sostegno nazionale al reddito che, a fronte di una crisi eccezionale come quella creata dal Covid, ha comportato l'esigenza di tutelare tutti i lavoratori italiani. Per questo il decreto accentra nell'INPS le procedure di concessione della CIGD, saltando il passaggio delle Regioni e accelerando, in tal modo, i tempi di concessione dell'indennità.

Il dl Rilancio introduce una procedura per il pagamento diretto da parte dell'INPS delle richieste di CIGO e di assegno ordinario, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

In particolare si dispone che le domande possono essere trasmesse dal 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente. Decorsi i 30 giorni, la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

Il decreto, inoltre, ha introdotto la possibilità che l'INPS, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento diretto, anticipi ai lavoratori in cassa integrazione una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l'intero periodo.

Articolo 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 del D.L. 18/2020 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

Viene aumentata (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, fruibile per figli fino a 12 anni e fino al 31 agosto 2020 (art. 72, co. 1, lett. a)). I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In caso di figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. (art. 72, co. 1, lett. b).

Confermato l'incremento da 600 a 1.200 euro l'importo massimo complessivo del voucherbabysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo, prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all'infanzia (art. 72, co. 1, lett. c)).

Articolo 80 (Modifiche all'articolo 46 del D.L. 18/2020 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Si estende di cinque mesi il termine previsto dal D.L. 18/2020 entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Il datore di lavoro che nel periodo dal 23/2/2020 al 17/3/2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può

revocare il recesso, facendo richiesta di CIG dalla data del licenziamento, e il rapporto di lavoro è ripristinato senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Il comma 1-bis impone che fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 1, della legge n. 428 del 1990 (inerente alle informazioni da fornire ai sindacati da parte di cedente e cessionario in caso di trasferimento d'azienda), nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, abbia una durata di almeno 45 giorni.

Articolo 80-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente costituzione di rapporti di lavoro con l'utilizzatore)

Il comma 1 concerne la disciplina di alcuni casi di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente possibilità di richiesta - da parte del lavoratore - di costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore. In merito, il presente articolo chiarisce - con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo - che l'eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore sia irrilevante rispetto al rapporto di lavoro così costituito con l'utilizzatore (per quest'ultimo rapporto trova dunque applicazione la normativa di tutela contro i licenziamenti).

Articolo 81 (Modifiche all'articolo 103 del D.L. 18/2020 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Sono state soppresse le modifiche apportate all'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020.

Il secondo comma dell'articolo 81 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (Psn).

Articolo 82 (Reddito di emergenza)

Oltre alla possibilità di presentare la domanda per il Rem entro il mese di luglio 2020, la Camera dei deputati ha introdotto un'ulteriore disposizione, ai sensi della quale si prevede che gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.

Articolo 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

Viene previsto un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche sociali. Inoltre, sempre ai fini delle rendicontazioni dei Fondi sociali, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese legate all'emergenza COVID-19 (finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi), anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti. Vengono poi dettate

disposizioni per garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza.

Articolo 89-bis (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a 60 anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

Articolo 90 (Lavoro agile)

Per il settore privato, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è stato riconosciuto, oltre che in favore dei genitori di figli minori di anni 14, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARSCoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Articolo 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)

In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis, che proroga il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

Sono confermati gli incentivi previsti in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (cfr. circolare federale 12281 del 28 maggio 2020).

È introdotto il comma 6-bis, che, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, dispone che l'INAIL utilizzi 200 mln di euro per il 2020 per il finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, con modalità rapide e semplificate.

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI

Articolo 117 (Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

La norma introduce una serie di disposizioni che hanno lo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti in un momento di particolare emergenza quale è quello derivante dal Covid-19 (cfr. circolare federale 12281 del 28 maggio 2020).

In sede di conversione del decreto è stato introdotto il comma 4-bis che autorizza la cessione dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del SSN in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, anche ai sensi della legge n. 130 del 1999, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro 45 giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute.

L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

Articolo 118 ter (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, concede agli enti territoriali la facoltà di ridurre fino al 20 per cento le aliquote e le tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda al pagamento mediante domiciliazione bancaria.

MISURE FISCALI

Articolo 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

Con il comma 1 si consente, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento e fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti.

In sede di conversione è stato precisato che la cessione di tale credito di imposta può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, oltre che nei confronti degli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Articolo 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Anche se non ha subito modifiche in sede di conversione, è opportuno rammentare che l'art. 124 del Decreto Rilancio, aggiungendo il numero 1-quater nella tabella A, parte II-bis allegata al DPR n. 633 del 1972, dispone che la cessione di mascherine ed altri dispositivi medici e di protezione individuale sia assoggettata ad aliquota IVA del 5%.

Con il comma 2, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, si dispone che le cessioni dei beni in argomento effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) con diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del DPR n. 633 del 1972.

Articolo 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

In merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, è specificato che il credito, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva neanche ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 918 del 1986, rispettivamente su interessi passivi e sui componenti del reddito d'impresa.

Articolo 126 (Proroga termini ripresa versamenti sospesi)

In sede di conversione del decreto è stato introdotto il comma 1-bis, con il quale si dispone che, al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del D.L. 225/2010, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 137 (Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

L'articolo ripropone la facoltà della rideterminazione, mediante presentazione di una perizia giurata di stima, dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2020, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'11% che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 2020 (il testo originario del decreto indicava la data del 30 settembre 2020).

Articolo 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

La disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.

Con il nuovo comma,7-ter, intervenendo sull'articolo 104, comma 1, del DL n. 18 del 2020, si proroga fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Articolo 181, commi da 1-bis a 1-quater (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

È stato previsto l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o del relativo canone in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio, dal 1° marzo al 30 aprile 2020. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.

MISURE PER L'AMBIENTE

Articolo 224-bis. (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)

È istituito il Sistema di qualità nazionale del benessere animale al quale potranno aderire gli allevatori che intendono sottoporsi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente.

Articolo 229-bis. (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)

Si dettano disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso) da parte della collettività.

Si prevedono una o più linee guida - per l'individuazione delle misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 - da adottare da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. A tal fine si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, anche al fine di promuovere la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19.

Il programma è altresì finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori.

Si demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente stabilire le modalità per il riparto del fondo, autorizzando il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si novella l'articolo 15 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), aggiungendovi la previsione che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministro della Salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

Si prevede che il Ministero dell'Ambiente sottoponga alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

Si stabiliscono sanzioni per il caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, del codice dell'ambiente in materia di abbandono di rifiuti.

Infine, si provvede alla copertura degli oneri recati dalla norma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente provvedimento.

LAVORO AGILE E PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

In seguito a modifiche introdotte nel corso dell'esame in V Commissione, si dispone che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disposizione secondo cui la presenza del personale nella PA è limitata agli atti indifferibili e non altrimenti eseguibili, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

È previsto che in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.

Il comma 2 dispone che le suddette Amministrazioni si adeguino alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Il comma 3 stabilisce che le Amministrazioni assicurino adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

Il comma 4 dispone che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Sono stati, inoltre, inseriti il comma 4-bis e il comma 4-ter.

Il comma 4-bis, modificando l'articolo 14 della legge 124/2015, recante disposizioni in tema di "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche” ha previsto al comma 1, lettera a), che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs.150/2009.

Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, comunque garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione. Con il comma 1, lettera b), modificando il comma 3 dell'articolo 14, si è stabilito che l'adozione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 281/1997, debba contenere la definizione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo, è sostituito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita sempre la Conferenza unificata di cui sopra. Con questo decreto possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della Funzione Pubblica rivolto alle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14, della legge 81/2017 (recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Con il comma 1, lettera c), dopo il comma 3, dell'articolo 14, si è inserito il comma 3-bis, che istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che ne definisce la composizione, le competenze ed il funzionamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Alla istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Allegati 1

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

Esse Pienbou

Almural

